



Igea TFS/TFR

Finanziamento per l'anticipazione del Trattamento di Fine Servizio / Rapporto

Foglio informativo redatto ai sensi della disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

Aggiornamento n. 7 – Decorrenza 11/06/2018

Informazioni Sulla Banca

Denominazione e forma giuridica	Igea Banca S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale	Via G. Paisiello, 38 – 00198 Roma
Capitale Sociale	€ 26.275.984,32
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Catania	04256050875
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	N° 5640
Codice ABI	05029
Sito Internet	www.igeabanca.it
Indirizzo di posta elettronica	segreteria@igeabanca.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente **Foglio Informativo**, composto da n. 5 pagine, nonché copia della Guida pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario", e copia della Guida pratica "Il credito ai consumatori in parole semplici" nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura").

Luogo e data: _____

FIRMA DEL CONSUMATORE _____

Che cos'è il finanziamento per l'anticipazione del Trattamento di Fine Servizio / Rapporto (TFS/TFR)

L'anticipazione del trattamento di fine servizio / rapporto è un finanziamento a tasso fisso con cessione pro solvendo del TFS/TFR maturato, destinato a dipendenti pubblici e statali in quiescenza. Il contratto è stipulato sotto forma di prestito personale ed è garantito dalla cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal TFS/TFR maturato che il Consumatore vanta nei confronti dell'Ente pensionistico.

Il prestito erogato viene determinato mediante l'attualizzazione di una quota del TFS/TFR, al netto delle spese di istruttoria e degli oneri fiscali.

L'importo massimo del prestito (erogato in un'unica soluzione) viene determinato in funzione del TFS/TFR netto maturato come certificato nel «prospetto di liquidazione» rilasciato dall'Ente Pensionistico.

La quota massima di TFS/TFR da attualizzare al tasso di interesse contrattuale, non può superare il 95% dell'importo netto del TFS/TFR complessivo maturato.

Il rimborso avviene mediante pagamento delle rate di TFS/TFR secondo il piano di liquidazione previsto dall'Ente pensionistico come per legge. Ad ogni pagamento ricevuto dall'Ente pensionistico, la Banca provvederà a saldare la rata maturata ed a rimborsare al consumatore l'eccedenza al netto di eventuali interessi di mora maturati per ritardi di pagamento.

Principali Rischi

Tra i principali rischi, il consumatore deve tener presente che, trattandosi di un finanziamento a Tasso Fisso, in caso di riduzione dei tassi di mercato non potrà beneficiare delle proporzionali riduzioni sugli interessi.

Principali caratteristiche del prodotto

Società erogante	Igea Banca S.p.A.
Forma tecnica	Prestito personale mediante cessione del Trattamento di Fine Servizio o di Fine Rapporto maturato.
Finalità	Il prodotto consente di ottenere, in forma aggiornata, una parte del Trattamento di Fine Servizio o di Fine Rapporto maturato che l'Ente Pensionistico riconoscerà in forma rateale secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Beneficiari	Pensionati (pubblici e statali) che hanno maturato un trattamento di Fine Servizio o di Fine Rapporto.
Richiesta	Per avviare la richiesta occorre ricevere dall'Ente Pensionistico di competenza la certificazione contenente il "Prospetto di liquidazione del TFS/TFR" dal quale è possibile determinare l'importo massimo e la durata dell'operazione di finanziamento.
Formalizzazione	È prevista la cessione alla Banca dei crediti già maturati nei confronti dell'Ente Pensionistico. La restituzione del prestito avviene mediante pagamento delle rate da parte dell'Ente direttamente a Igea Banca S.p.A.
Modalità di erogazione	L'erogazione avviene in unica soluzione su un C/C intestato al consumatore. Non è previsto obbligo di apertura conto presso la filiale Igea Banca.

Condizioni Economiche - TAEG

Importo Massimo	L'importo massimo del prestito è determinato in funzione del TFS/TFR maturato come certificato nel «prospetto di liquidazione» rilasciato dall'Ente Pensionistico. Il valore da aggiornare non può superare il 95% del TFS/TFR maturato.
Durata Ammortamento	Minima 12 mesi; Massima in funzione delle scadenze del piano di liquidazione del TFS./TFR
Tasso Annuo Nominale	Tasso Fisso Minimo 5,00% - Massimo 8,00% in funzione della durata dell'operazione.
Commissione Istruttoria	Nessun costo aggiuntivo per spese di istruttoria.
Imposta di bollo	2,00 euro
TAEG	Massimo 8,20%
Garanzie	Cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal TFS/TFR maturato. Non è prevista nessuna polizza assicurativa obbligatoria.
Oneri Preammortamento	In caso di erogazione prima dell'inizio ammortamento saranno calcolati gli interessi di preammortamento allo stesso tasso di interesse contrattuale senza maggiorazioni.
Tasso di mora	In caso di ritardi nei versamenti delle rate da parte dell'Ente previdenziale oltre i 3 mesi rispetto alle scadenze previste dal piano di rimborso del finanziamento, gli interessi di mora saranno calcolati al tasso di interesse del finanziamento maggiorato di 0 (zero) punti percentuali. Il recupero degli interessi di mora avverrà mediante compensazione sui maggiori importi, rispetto alle rate del piano di finanziamento, che Igea Banca riceverà dall'Ente pensionistico in sede di ricezione delle rimesse secondo il piano di rimborso del TFS/TFR.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	0 (zero)
Invio/rilascio documenti di Trasparenza	0 (zero)
Invio Resoconto Annuale	0 (zero)

Il documento "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori" contenente le condizioni contrattuali e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura"), sono richiedibili presso le Filiali di Igea Banca S.p.A. nonché consultabili nell'apposita sezione del sito www.igeabanca.it. Il rilascio è gratuito. La concessione di finanziamenti è a discrezione di Igea Banca S.p.A.

Alcuni esempi di Finanziamento

Esempio rappresentativo di un finanziamento mediante Prestito Personale con cessione Pro Solvendo del Trattamento di Fine Servizio

Prodotto: Igea TFS Tariffa: T2 - No Correntista TFS Maturato: 65.000,00 % da attualizzare: 95,00 % TFS finanziato: 61.750,00 Da attualizzare al tasso annuo nominale del: 6,000 %	DETTAGLIO COMPONENTI DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG):		
	Importo totale dovuto dal Consumatore: € 61.750,00 Importo totale del credito: € 55.609,19 Costo totale del credito: € 6.140,81 di cui:	a. Interessi dovuti: € 6.138,81 b. Spese di istruttoria: € 0,00 c. Imposta di bollo: € 2,00	TAN: 6,000 % TEG: 6,000 % TAEG: 6,000 %

PIANO DI RIMBORSO: n. rate: 2; Data Erogazione / Data inizio ammortamento: 31/01/2018; Durata Mesi: 30

PIANO TFS			PIANO DI AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO					
Rata N.	Scadenza	Rata TFS	Num. Mesi	Scadenza	Rata finanziamento	Capitale	Interessi	Delta Rata TFS-Fin.
1	APR 2019	45.000,00	18	31/07/2019	42.750,00	37.744,99	5.005,01	2.250,00
2	APR 2020	20.000,00	30	31/07/2020	19.000,00	17.866,20	1.133,80	1.000,00
Totali					61.750,00	55.611,19	6.138,81	3.250,00

In base alla normativa vigente, l'Ente provvede al pagamento delle rate del TFS/TFR entro tre mesi dalla data di "Decorrenza", pertanto la "Scadenza" delle rate del piano di ammortamento è posticipata di pari periodo.

In caso di erogazione antecedente alla data inizio ammortamento, saranno calcolati gli oneri di preammortamento al tasso contrattuale senza ulteriori maggiorazioni.

*La colonna "Delta Rata TFS/TFR Fin." indica la differenza tra l'importo di ciascuna rata di TFS/TFR e la rispettiva rata del finanziamento. Tali differenze saranno riconosciute al consumatore al netto di eventuali recuperi per interessi di mora nel caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Ente rispetto alle scadenze stabilite.

Recesso e Rimborso Anticipato

Recesso

Il Consumatore può esercitare il diritto di **recesso**, senza dover indicare il motivo, entro **14 (quattordici) giorni** dalla conclusione del contratto mediante l'invio di comunicazione in forma scritta (art. 125-ter del D. Lgs. 385/1993) nelle modalità di seguito indicate:

- mediante raccomandata A/R all'indirizzo Igea Banca – Via G. Paisiello 38, 00198 – Roma;
- mediante telegramma all'indirizzo Igea Banca – Via G. Paisiello 38, 00198 - Roma da confermare entro le 48 ore successive a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante posta elettronica all'indirizzo segreteria@igeabanca.it da confermare entro le 48 ore successive a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il termine per l'esercizio del diritto di recesso decorre dalla conclusione del contratto. Il Cliente prende atto che per conclusione del contratto deve intendersi:

- il momento in cui riceve da Igea Banca l'importo dell'erogazione del finanziamento, anche se non ha ancora ricevuto la comunicazione formale di accettazione della presente proposta;
- oppure il momento in cui riceve da Igea Banca la comunicazione formale di accettazione della presente proposta, anche se non ha ancora ricevuto l'erogazione del finanziamento.

Considerato che il Cliente riceve tutte le condizioni e le informazioni previste dalla normativa applicabile prima della sottoscrizione della presente proposta, il termine di 14 (quattordici) giorni per il recesso decorre dalla conclusione del contratto.

Qualora il contratto abbia avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della suddetta comunicazione di recesso il Cliente dovrà restituire a Igea Banca quanto da questa eventualmente già corrisposto a titolo di netto erogato (si veda la voce "netto erogato" all'art. 2) e rimborsare a Igea Banca le somme non ripetibili che la stessa abbia eventualmente corrisposto alla pubblica amministrazione. Nessun interesse sarà applicato al netto erogato che il Cliente è tenuto a restituire ai sensi del presente articolo.

Rimborso Anticipato

Il Consumatore può rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, l'importo dovuto a Igea Banca.

In caso di richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, il Consumatore dovrà versare il residuo importo totale dovuto al netto degli interessi non maturati fino a quel momento.

In caso di richiesta di estinzione anticipata, il Consumatore prende atto che l'imposta di bollo non sarà rimborsabile.

Igea Banca riconoscerà al Consumatore un rimborso degli interessi non maturati al tasso di interesse pattuito per il finanziamento (T.A.N.) in relazione alla durata residua del finanziamento. Inoltre, il Consumatore dovrà corrispondere a Igea Banca un equo indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato.

L'equo indennizzo dovuto dal Consumatore a Igea Banca è calcolato secondo le seguenti modalità; Comunque l'equo indennizzo non può superare l'1 % dell'importo rimborsato in anticipo, qualora la vita residua del contratto sia superiore ad un anno, ovvero non può superare lo 0,5 % dello stesso importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a Euro 10.000.

In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

Reclami

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Consumatore può presentare reclamo mediante lettera circostanziata, consegnata direttamente alla Filiale o inoltrata a mezzo posta all'Ufficio Reclami della Banca, Via Giovanni Paisiello, 38 - 00198 - Roma, a mezzo e-mail all'indirizzo info@igeabanca.it, o all'indirizzo di posta elettronica certificata igeabanca@legalmail.it . che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Consumatore non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia

congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- b) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chiedi soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria;
- c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

Legenda

Cessione pro solvendo	La cessione del credito è un negozio dispositivo con cui si trasmette un diritto ad un altro soggetto che subentra nel rapporto obbligatorio; in forza di esso avviene una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo. La cessione si definisce "pro solvendo" quando il cedente risponde dell'eventuale inadempienza del debitore.
Consumatore	Persona fisica che opera per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Commissione di istruttoria	Commissione calcolata a tantum al momento dell'erogazione del Finanziamento.
Durata del Finanziamento	Intervallo temporale entro cui il Consumatore dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati ed ogni eventuale onere contrattualmente previsto dalle condizioni economiche del finanziamento.
Finanziamento a tasso fisso	Il tasso d'interesse non varia in relazione all'andamento di un parametro ma rimane fisso per l'intera durata del finanziamento indicato nel contratto.
Imposta di bollo	Onere relativo alla normativa fiscale di riferimento.
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso soglia anti usura	Limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari, rilevato trimestralmente ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108.
Tasso Annuo Effettivo Globale	È il costo totale del credito a carico del mutuatario espresso in percentuale annua del credito concesso, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Le modalità di calcolo del TAEG sono stabilite dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio in base alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di credito ai consumatori.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Trattamento di fine servizio / rapporto (TFS/TFR)	Il trattamento di fine servizio / rapporto (TFS/TFR) è una indennità corrisposta, alla fine del rapporto di lavoro, ai dipendenti pubblici statali.